

## CONVENZIONE

**PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO “BUONI SPESA COMUNALI CORRISPETTIVO MULTIUSO” EMESSI IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE QUALE MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.**

### TRA

Il Comune di Fagnano Castello, nella persona di Rosetta Sirimarco che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali/Servizi Sociali..

### E

l' Esercizio commerciale “ \_\_\_\_\_”, rappresentato legalmente da \_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), a \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'esercizio commerciale “ \_\_\_\_\_”;  
in esecuzione della dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali che aderiscono alla iniziativa della solidarietà alimentare a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali a corrispettivo multiuso per l'acquisto di generi alimentari o generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

### ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa multiuso del valore di euro 25,00 sono rilasciati dal Comune di Fagnano Castello potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 30 APRILE 2021.

Il buono spesa multiuso, presentato all'esercente esclusivamente dall'intestatario/beneficiario dello stesso, deve essere speso per l'intero importo e valore presso l'esercizio commerciale scelto.

### **ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa multiuso è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di nota di addebito e/o fattura, con allegati gli scontrini fiscali in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

L'esercente convenzionato, essendo buoni spesa corrispettivo multiuso emetterà una nota di addebito e/o fattura, senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in virtù del fatto che il trasferimento del buono precedente all'accettazione non costituisce effettuazione dell'operazione di cessione.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune **entro** il 15 del mese successivo alla presentazione e all'utilizzo dei buoni.

### **ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

### **ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa multiuso possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale
4. farmaci o parafarmaci

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc.), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

### **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 30/06/2021. o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ove prorogato.

L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

#### **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” l’Ente Comune di Fagnano Castello informa l’esercente convenzionato che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Fagnano Castello , nella persona del Sindaco pro- tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale; il Responsabile del trattamento e gestione dei dati è il Responsabile del Servizio Rosetta Sirimarco reperibile a questo indirizzo: Comune di Fagnano Castello , via G.Garibaldi, 106 CAP 87013, Telefono: 0984/525105 int.3, mail [roasetta@comune.fagnanocastello.cs.it](mailto:roasetta@comune.fagnanocastello.cs.it). L’esercizio convenzionato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’esercizio convenzionato è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio Sociale del comune di Fagnano Castello ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l’esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Servizio Sociale del Comune.

#### **ART. 8 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

conto corrente n. \_\_\_\_\_,

intestato all’Impresa presso \_\_\_\_\_,

Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_,

IBAN \_\_\_\_\_.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

nome cognome ..... (C.F.....)

nato/a a ..... il .../.../..... residente a.....in

qualità di.....;

nome cognome ..... (C.F.....)

nato/a a ..... il .../.../..... residente a.....in

qualità di.....;

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 9- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa. In caso di accertata violazione degli obblighi della presente Convenzione da parte dell'esercizio convenzionato, il servizio sociale si riserva la facoltà di chiedere al medesimo chiarimenti. Le motivazioni, precise e puntuali, dovranno essere partecipate al servizio sociale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il Servizio Sociale riterrà insufficienti le motivazioni esposte si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato.

#### **ART. 10 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Cosenza, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 12 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso il Comune di Fagnano Castello, Via G. Garibaldi, 106.

#### **ART. 13 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

**ART. 14- NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Fagnano Castello

L'Esercizio Commerciale

---

---